



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2026 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

Il giorno 30/12/2025, alle ore 20:30, nella sala delle Adunanze, in sessione ordinaria, seduta Pubblica e in prima convocazione, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
FRANZONI LUCA	Sindaco	Presente
DESENZANI ELENA	Vice Sindaco	Presente
FRANCESCHI SILVIA	Consigliere	Presente
BONDIOLI MAURO	Consigliere	Presente
MONTEVERDI ALBERTO	Consigliere	Assente
TONONI GUIDO	Consigliere	Presente
BOTTURI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
FERRARI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
LUPI ETTORE	Consigliere	Presente
PASOTTI CRISTINA	Consigliere	Presente
MAGRI VERA	Consigliere	Presente
RASTELLI VALENTINA	Consigliere	Presente
DUROSINI VIVIANA	Consigliere	Assente
BRONTESI FAUSTA	Consigliere	Presente
EL AMRANI ALI	Consigliere	Assente
ZIGLIANI TIZIANO	Consigliere	Presente
BARCHI LINO	Consigliere	Assente

Totale Presenti **13** Totali Assenti **4**

Partecipa il Segretario Generale dott. Luigi Lanfredi che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Luca Franzoni, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- Al comma 748 "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";
- Al comma 749 "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Al comma 750: "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";
- Al comma 751: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";
- Al comma 752 "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";
- Al comma 753: "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76% per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento";
- Al comma 754 "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento".

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, Legge n. 160/2019 che dispone "E' riservato allo stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, commi 756-757, Legge n. 60/2019:

"756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato -Città ed autonomie



locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote".

VISTO il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

RILEVATO che i Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 757, Legge n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale (di seguito anche "Portale") che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771"

CONSIDERATO che:

- Le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- Il prospetto per le aliquote relative all'anno 2026 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2026;

PRESO ATTO, inoltre, che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, Legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA, quindi, la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2025, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

DATO ATTO della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

VISTI, quindi:

- a) L'art. 174, D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) L'art. 172, comma 1, lettera c), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni per le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";



- c) L'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) L'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dalla Responsabile dell'Area Tributi Commercio Dott.ssa Paola Bolzoni e in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Rag. Mariagabriella Passeri ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267;

Gli interventi sono riportati, ai sensi dell'art. 73 del regolamento del Consiglio Comunale, nel verbale elettronico di seduta costituito dalla registrazione audio su supporto informatico conservato agli atti del servizio segreteria;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 contrari (Brontesi Fausta e Zigliani Tiziano) espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per l'anno di imposta 2026 il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale" (allegato A);
2. **DI STABILIRE** nella misura di euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
4. **DI STIMARE** in euro 2.773.362,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2026 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di euro 498.012,77, a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
5. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione della presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
6. **DI TRASMETTERE** il prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Indi con separata votazione che ottiene n. 11 voti favorevoli e n. 2 contrari (Brontesi Fausta e Zigliani Tiziano) espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL SINDACO
Dott. Luca Franzoni

Il Segretario Generale
DOTT. LUIGI LANFREDI

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)